

Civile Ord. Sez. 5 Num. 11562 Anno 2026
Presidente: STALLA GIACOMO MARIA
Relatore: CANDIA UGO
Data pubblicazione: 28/04/2026

ART. 20 T.U.
REGISTRO –
RIQUALIFICAZIONE
CESSIONE DI QUOTE IN
CESSIONE D'AZIENDA

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 25429/2022 del ruolo generale, proposto

DA

ADAMO OLGA CRISTINA (codice fiscale DMA LCR 59A63 I016 K), quale erede di Pietro Affaitati, rappresentata e difesa, come da procura speciale e nomina poste in calce ricorso, dall'avv. Alessio Costantini (codice fiscale CST LSS 66C14 E435 N).

- RICORRENTE -

AFFAITATI CRISTIANA (codice fiscale FFT CST 71L52 F912 B), in proprio e quale erede di Pietro Affaitati, AFFAITATI FRANCESCO (codice fiscale FFT FNC 69P07 F912 F), quale erede di Pietro Affaitati, DE BIASE BRUNA (codice fiscale. DBS BRN 42B60 H994 C), rappresentanti e difesi, in forza di procura speciale nomine poste in calce al controricorso, dagli avv.ti Generoso Petrillo (codice fiscale PTR GRS 79C10 A512 K) Floriano Guerra (codice fiscale. GRR FRN

57P29 L086 R) e Cristiana Fedeli (codice fiscale FDL CST 71B50 H501 T).

- RICORRENTI INCIDENTALI -

CONTRO

l'AGENZIA DELLE ENTRATE (codice fiscale 06363391001), in persona del Direttore *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato (codice fiscale 80224030587).

- CONTRORICORRENTE -

NONCHÉ

Società CANTEL MEDICAL INTERNATIONAL B.V., società di diritto olandese (codice fiscale non indicato), EUROMEDICAL S.R.L. (codice fiscale codice fiscale 01990200170) e BONERA ILARIO (codice fiscale BNR LRI 58E18 B157 R).

- INTIMATI -

per la cassazione della sentenza n. 1594/8/2022 della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata in data 5 aprile 2022, non notificata.

UDITA la relazione svolta all'udienza camerale dell'11 febbraio 2026 dal consigliere Ugo Candia.

FATTI DI CAUSA

1. Oggetto di controversia è l'avviso in atti con cui l'Agenzia delle Entrate riliquidava l'imposta di registro complementare in relazione all'atto del 3 novembre 2014, con cui Ilario Bonera, nonché Pietro e Cristiana Affaitati, Bruna De Biase e la Euromedical S.R.L. avevano ceduto alla società di diritto olandese Cantel Medical International

B.V. la totalità delle quote della International Medical Service (IMS) S.R.L., riqualificando (l'Agenzia) detto atto come cessione di azienda e, pertanto, riprendendo a tassazione la relativa imposta in misura proporzionale.

2. Con l'impugnata sentenza la Commissione regionale accoglieva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate contro la sentenza n. 139/40/2019 della Commissione tributaria provinciale di Roma, ritenendo che l'avviso di liquidazione impugnato fosse stato validamente sottoscritto, in assenza del direttore dell'ufficio, dal reggente del medesimo ufficio territoriale di Roma 5 (tale dr. Tommaso Galgani), con delega di firma nei limiti previsti per il soggetto che aveva sostituito, giusta affidamento da parte del direttore provinciale.

3. Con atto notificato in data 20 ottobre 2022, Olga Cristina Adamo, nella suindicata qualità, proponeva ricorso per cassazione contro la menzionata pronuncia sulla base di cinque motivi, depositando in data 30 gennaio 2026 memoria illustrativa.

4. Con atto successivamente notificato in data 7 novembre 2022, Pietro e Cristiana Affaitati, nella suindicata qualità, nonché Bruna Di Biase proponevano ricorso per cassazione incidentale adesivo contro la menzionata pronuncia sulla base di quattro motivi.

5. L'Agenzia delle Entrate resisteva, notificando controdeduzioni in data 29 novembre 2022.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. I due ricorsi sono stati articolati sulla base dei seguenti, quasi sovrapponibili, motivi.

Come esposto, la ricorrente principale ha elaborato cinque motivi; i ricorrenti incidentali hanno proposto quattro censure.

Di seguito, la loro sintetica ricapitolazione.

1.1. Con la prima censura è stata dedotta da tutti i ricorrenti, in relazione all'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione dell'art. 42 d.P.R. n. 600/1973, in combinato disposto con l'art. 52, comma 3, d.P.R. n. 131/1986 (da ora anche T.U. registro o TUR), oltre che la violazione dell'art. 112 c.p.c. (secondo la ricorrente principale) e dell'art. 115 c.p.c., a mente dell'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c. (a dire dei ricorrenti incidentali), per avere la Commissione tributaria regionale affermato la validità della sottoscrizione dell'avviso impugnato in difetto del requisito della appartenenza del dipendente firmatario (Tommaso Galgani) alla carriera direttiva (e dunque alla terza area funzionale secondo la classificazione del personale dell'Agenzia delle Entrate), che è prescritto dalla legge a pena di nullità dell'avviso, non avendo l'Agenzia prodotto alcun documento che attestasse che il firmatario dell'avviso appartenesse alla carriera direttiva.

1.2. Con la seconda doglianza, tutti i ricorrenti hanno eccepito la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., per avere la Commissione regionale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui si censurava, sotto molteplici e concorrenti profili, l'assimilazione operata dall'Ufficio impositore nell'avviso di liquidazione dell'atto di cessione totale delle partecipazioni sociali effettuata con l'atto del 3 novembre 2014 al negozio di cessione d'azienda in pretesa applicazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986;

1.3. Con la terza ragione di contestazione la sola ricorrente principale ha lamentato, secondo il parametro dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 20 d.P.R. n. 131/1986, secondo la versione novellata dall'art. 1, comma 87, lett. a), della legge n. 205/2017 (in termini retroattivi per effetto dell'art. 1, comma 1084, della legge n. 145/2018) ed 11, comma 11, secondo periodo, della Tariffa Parte Prima allegata al menzionato D.P.R.

1.3.a. Con la terza censura i ricorrenti incidentali hanno dedotto la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., in relazione all'art. 360, primo comma n. 4, c.p.c., per avere la Commissione regionale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui si censurava, sotto molteplici e concorrenti profili, la violazione dell'obbligo di partecipazione procedimentale dei contribuenti preventivo alla adozione dell'avviso di liquidazione dell'imposta complementare di registro.

1.4. Con la quarta doglianza la ricorrente principale ha lamentato, con riferimento all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la violazione degli artt. 6 e 12 della legge n. 212/2000, eccependo la nullità dell'avviso per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

1.4. Con il quarto motivo di ricorso i ricorrenti incidentali hanno denunciato, con riguardo al canone di cui all'art. 360, primo comma, num. 4, c.p.c., la nullità del procedimento e della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la Commissione regionale omesso di pronunciarsi sul motivo di gravame con cui denunciava la illegittimità dell'avviso di liquidazione dell'imposta complementare di registro adottato in pretesa applicazione dell'art. 20, d.P.R. n.

131/1986 alla luce degli artt. 4, par. 2 e 5, par. 1, lett. e) della Direttiva 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008.

1.5. Con il quinto motivo la sola ricorrente principale ha dedotto, in relazione al parametro dell'art. 360, primo comma, num. 3, c.p.c., la violazione e falsa applicazione degli artt. 41, 47 e 48 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, ancora con riferimento alla nullità dell'avviso per omessa attivazione del contraddittorio endoprocedimentale.

2. Vanno respinti i motivi concernenti la nullità dell'avviso per difetto di sottoscrizione.

Secondo il principio consolidato di questa Corte, difatti, anche in ambito tributario, in mancanza di una sanzione espressa di nullità – che non sussiste in tema di imposta di registro – opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere nel cui esercizio esso è adottato (Cass., Sez. T, 25 gennaio 2023, n. 2377, che richiama, tra tante, Cass. n. 4555 del 2015, n. 25773 del 2014, n. 1425 del 2013, n. 11458 del 2012, n. 13461 del 2012, n. 6616 del 2011, n. 4283 del 2010, n. 4757 del 2009 n. 14894 del 2008; v. anche Cass., Sez. V, 20 settembre 2022, n. 27435).

Peraltro, anche da ultimo, è stato precisato che, con riferimento alle disposizioni di cui all'art. 42 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600 ed all'art. 56 d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, vengono in considerazione norme di stretta interpretazione (Cass., 3 novembre 2022, n. 32386; Cass., 12 marzo 2020, n. 7077; Cass., 14 giugno 2013, n. 14942) e che, dunque – nei casi in cui la legge non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi dell'omessa sottoscrizione dell'atto – opera la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui

promana, con onere della prova contraria a carico del contribuente (Cass., 14 settembre 2021, n. 24652; Cass., 9 gennaio 2014, n. 220, citate da Cass., Sez. T. 2 febbraio 2024, n. 3111).

Non ha, quindi, giuridico rilievo la questione della prova dell'appartenenza del sottoscrittore dell'avviso alla carriera direttiva.

3. Risulta, invece, fondato il secondo motivo di impugnazione.

Gli istanti hanno riportato, ai fini dell'autosufficienza, nelle rispettive impugnazioni (v. pagina nn. 5 ed 11 del primo ricorso e pagine nn. 5 e 10 del ricorso incidentale) i contenuti dei ricorsi introduttivi dei giudizi e delle controdeduzioni in appello, con cui era stato eccepita e riproposta la violazione dell'art. 20 d.P.R. n. 131/1986, su cui – come reso evidente dal testo della sentenza impugnata – il Giudice regionale non si è pronunciato, pur dando conto della riproposizione da parte dei contribuenti delle predetta domanda avanzate in primo grado e pur essendo, quindi, tenuto a statuire sulla stessa, una volta che – diversamente da quanto opinato dalla Commissione provinciale – aveva reputato validamente sottoscritto l'avviso impugnato.

3.1. Tuttavia, all'omessa pronuncia può in tal sede porsi rimedio, giacchè, alla luce dei principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo come costituzionalizzato nell'art. 111, secondo comma, Cost., nonché di una lettura costituzionalmente orientata dell'attuale art. 384 c.p.c. ispirata a tali principi, una volta verificata l'omessa pronuncia su di un motivo di gravame (o su di una domanda riproposta), la Corte può omettere la cassazione con rinvio della sentenza impugnata e decidere la causa nel merito allorquando si tratti di questione di diritto che non richieda ulteriori accertamenti

di fatto (cfr., *ex plurimis*, Cass. n. 22698/2024, Cass. 17416/2023; Cass. n. 16171/2017; Cass. 21968/2015).

3.2. È superfluo ripercorrere analiticamente in questa sede l'evoluzione normativa ed interpretativa dell'art. 20 TUR, caratterizzata da interventi legislativi, del Giudice delle leggi ed anche da molteplici pronunce di questa di questa Corte (tra le tante, Cass. n. 24941/2023; Cass. n. 33368/2023; Cass. n. 34955/2023; Cass. 34917/2023, Cass. 24647/2021).

La ragione specifica su cui l'Agenzia fonda la propria censura risiede nel fatto che in sede di riqualificazione, operata per intrinseco, dell'atto di cessione totalitaria delle quote in questione, emergerebbe comunque un risultato del tutto corrispondente a quello di una cessione d'azienda e, come tale, tassabile in misura proporzionale.

3.3. Senonchè, tale specifico ordine di idee è stato smentito da questa Corte, considerando che:

- fermo restando che nella lettera e nella *ratio* dell'art. 20 Tur ("L'imposta deve essere applicata secondo la intrinseca natura e gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, anche se non vi corrisponda il titolo o la forma apparente") sopravvive in effetti il basilare principio di prevalenza della sostanza sulla forma (e sul *nomen* attribuito dalle parti all'atto), va tuttavia considerato che questa prevalenza deve comunque originare (si è detto, per intrinseco vertendosi, *de jure condito*, di 'imposta d'atto') dalla valutazione degli "effetti giuridici" e non economici dell'atto medesimo;

- sia sulla esclusiva rilevanza ex art. 20 – in generale – degli effetti giuridici, sia sul fatto che – in particolare – sul piano appunto di questi effetti, quelli di trasferimento aziendale e di cessione totalitaria di quote sono negozi diversi e non riqualificabili il primo nel secondo,

basterà richiamare la più recente giurisprudenza di legittimità che ha dato conto del mutato quadro applicativo», sottolineandosi (in Cass. n. 34917/23) che l'espedito riqualificatorio costituito dalla valorizzazione a fini tributari della causa 'reale' o 'concreta' del negozio (vale a dire, in sostanza, dei suoi effetti 'economici') è stato superato - salva la peculiare ipotesi dell'abuso, qui neppure dedotta - proprio dalla Corte Costituzionale, la quale ha avuto modo di osservare (cfr. Corte cost. n. 158/2020) che una siffatta valorizzazione non appare coerente con la sopravvenuta introduzione nell'ordinamento dell'articolo 10-*bis* della legge 212 del 2000;

- l'opera di classificazione e qualificazione negoziale deve essere finalizzata all'individuazione del regime di imposizione applicabile all'atto, tenuto conto, da un lato, della sua intrinseca natura e dei suoi effetti giuridici (non economici) e, dall'altro, della sua atomistica ed autosufficiente analisi. Risultando in ciò insuperabile (Cass. da ultimo cit.) il fatto che la cessione della partecipazione societaria, [...] non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale [...], discostandosene quanto ad estraneità di istituti tipici (v. artt. 2556 segg., 2112 c.c.);

- anche in linea con quanto desumibile dalla relazione illustrativa all'art. 1, comma 87, della legge n. 205/17 in ordine al reale intendimento del legislatore - il diverso oggetto del trasferimento (la partecipazione sociale in un caso, il compendio di beni organizzati ex art. 2555 c.c. dall'altro), nonché la diversa disciplina al quale tale oggetto è sotto vari profili sottoposto, anche mediante la previsione di istituti dedicati e caratterizzanti (la successione nei crediti-debiti e nei contratti; la responsabilità per i debiti aziendali; il divieto di concorrenza; il trasferimento delle posizioni lavorative ecc...) bastano a denotare la giuridica non assimilabilità, ex art. 20, della cessione

aziendale a quella della partecipazione sociale, per quanto totalitaria; quest'ultima attributiva non di un compendio organizzato, quanto di un vero e proprio *status* (di socio) e del resto assoggettata *ex lege* ad imposta di registro in misura fissa (art. 11 tariffa parte prima all. d.P.R. 131/86) anche in ragione di vincoli unionali;

- già si era osservato in Cass. n. 24647/21 che: «come ribadito anche dalla Consulta, non (si) deve ricercare pertanto un presunto effetto economico dell'atto tanto più se e quando - come nel caso di specie - lo stesso è il medesimo per due negozi tipici diversi per gli effetti giuridici che si vogliono realizzare»;

- ancorché da un punto di vista economico si possa ipotizzare che la situazione di chi ceda l'azienda sia la medesima di chi cede l'intera partecipazione, posto che in entrambi i casi si "monetizza" il complesso di beni aziendali, si deve riconoscere che dal punto di vista giuridico le situazioni sono assolutamente diverse;

- ciò ha trovato, da ultimo, ulteriore riscontro nell'assunto (Cass.n.7495/24) per il quale, «[...] dovendo sempre darsi la prevalenza agli effetti giuridici sugli effetti economici del singolo atto» e «[...] dovendo essere considerati soltanto gli effetti giuridici dell'atto presentato alla registrazione, così come da esso desumibili, non può assumere rilevanza lo scopo economico perseguito dalle parti, quand'anche fosse quello di acquistare in via indiretta l'azienda della società compravenduta». Ciò, con affermazione del seguente principio di diritto: «Anche in caso di cessione totalitaria della partecipazione al capitale di una società di persone o di capitali, l'imposta di registro deve essere sempre liquidata in misura fissa ai sensi dell'art. 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, essendo preclusa all'amministrazione finanziaria - in assenza di elementi extratestuali o atti collegati - la riqualificazione della fattispecie nei

termini di cessione indiretta di azienda, in forza dell'art. 20 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 (nel testo novellato dall'art. 1, comma 87, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, secondo l'interpretazione autentica dell'art. 1, comma 1084, della legge 30 dicembre 2018 n. 145), restando estraneo a tale contratto, in coerenza con la sua «intrinseca natura» ed i suoi «effetti giuridici», il trasferimento dell'azienda appartenente alla società di persone o di capitali» (così Cass. n. 6060/2025, che richiama Cass. n. 10214/2024 e, nello stesso senso, Cass. n. 14031/2024 e Cass. 17628/2024 pure in controversia avente ad oggetto un caso di riqualificazione, quale cessione di azienda, dell'atto di cessione (totalitaria) del capitale sociale di S.R.L.).

Come del resto, questa Corte (in termini: Cass. n. 25087/2006; Cass. n. 7809/2015; Cass. n. 18037/2021; Cass. n. 13006/2022) aveva già affermato, precisando che le scritture private autenticate, aventi per oggetto la negoziazione di quote di partecipazione in società di qualunque tipo, sono assoggettate all'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 11 della tariffa - Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131/1986.

3.4. L'affermazione che all'atto di cessione di quota societaria si applica, ex art 11 della tariffa - parte prima allegata al d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, l'imposta di registro in misura fissa risulta, poi, conforme anche ai principi comunitari, ed in particolare ai principi stabiliti dalla Direttiva n. 69/335/CEE del Consiglio del 17 luglio 1969.

Tale Direttiva, concernente le imposte indirette sulla raccolta di capitali, aveva lo scopo di fissare una armonizzazione nella Comunità sulla tassazione indiretta dei conferimenti societari, precisando all'art. 11 che «Gli Stati membri non sottopongono ad alcuna imposizione, sotto qualsiasi forma: a) la creazione l'emissione, l'ammissione in

borsa, la messa in circolazione o la negoziazione di azioni, di quote sociali o titoli della stessa natura, nonché di certificati di tali titoli, quale che sia il loro emittente [...]».

Tale ultima disposizione è stata abrogata dall'art. 16 della Direttiva n. 2008/7/CE del Consiglio del 12 febbraio 2008, ma la previsione in essa contenuta è stata sostanzialmente riprodotta dall'art. 5 ("Operazioni non soggette all'imposta indiretta") della medesima Direttiva.

L'esenzione da imposta proporzionale stabilita dall'art. 11 della tariffa - Parte Prima allegata al d.P.R. cit. non è, quindi, una disposizione meramente nazionale, ma è una disposizione di diretta applicazione di principi comunitari ispirati al principio della libera circolazione dei capitali in ottica di sviluppo del mercato comune (cfr. Cass. n. 18037/2021).

3.5. A conclusione delle riflessioni che precedono vanno, dunque, affermati i seguenti principio di diritto:

a. *«ai fini della corretta applicazione dell'art. 20 d.P.R., n. 131/1986, l'opera di qualificazione negoziale del contenuto intrinseco dell'atto deve essere sviluppata considerando, in base alla sua autosufficiente analisi, la sua intrinseca natura e gli effetti giuridici prodotti dall'atto medesimo e non anche quelli economici che pure ne derivano».*

b. *«La cessione totalitaria della partecipazione societaria non è produttiva degli effetti giuridici propri della cessione aziendale, discostandosene per diversità di oggetto e disciplina, essendo attributiva non di un compendio organizzato, quanto di un vero e proprio status (di socio) ed assoggettata ex lege ad imposta di registro in misura fissa anche in ragione di vincoli unionali».*

4. Restano assorbiti nella valutazione che precede gli altri motivi di ricorso.

5. Il ricorso va, quindi, accolto e la sentenza impugnata cassata e, non essendo necessari accertamento in fatto, la causa va anche decisa nel merito, accogliendo l'originario ricorso proposto dalle contribuenti ed annullando l'avviso di liquidazione impugnato.

6. Le spese dell'intero giudizio seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata in dispositivo.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo dei ricorsi principale ed incidentale, rigetta il primo e dichiara assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie gli originari ricorsi proposti dai ricorrenti ed annulla l'avviso di liquidazione impugnato.

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese dell'intero giudizio, che liquida a favore della ricorrente principale e di quelli incidentali nella somma di 8.000,00 €, a titolo di competenze, per ciascuno dei gradi di merito, nonché per il presente grado nella misura di 10.000,00 € per la ricorrente principale e di 10.000,00 € per i ricorrenti incidentali a titolo di competenze, il tutto oltre accessori e al rimborso, per il presente grado, della somma di 200,00 € per spese vive.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio dell'11 febbraio 2026 .

IL PRESIDENTE

Giacomo Maria Stalla